

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 28 gennaio 2026, ha approvato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Mennuni, Cosenza, Iannone, Rastrelli,
Gelmetti, Matera, Farolfi, Pellegrino, Sigismondi e Speranzon:*

Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri »

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) Isola di Capri »;

b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) Punta Campanella ».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1, lettera *a*).

3. Per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette di cui al comma 1, lettera *a*), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE

